

Unione Montana Alpi del Mare

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Titolo I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura ed identificazione

1. I Comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia, costituiscono una Unione Montana di Comuni denominata **“Unione Montana Alpi del Mare”** e di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 2 - Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. L'Unione Montana nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell'Ente.

2. L'Unione Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l'Unione Montana medesima e, prima ancora, la Comunità

Montana ed il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente delle Valli.

3. L'Unione Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

4. L'Unione Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 - Sede, stemma, gonfalone

1. L'Unione Montana Alpi del Mare ha sede in Boves, Piazza Italia n. 64.

2. Gli organi dell'Unione Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte dell'Unione Montana.

4. L'Unione Montana, con deliberazione dell'organo rappresentativo, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 4 - Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. L'Unione Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.

2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 5 - Assetto e utilizzazione del territorio

1. L'Unione Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale .
2. L'Unione Montana concorre a fornire alle persone che effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno, per il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.
3. L'Unione Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l'identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle.

Art. 6 - Attività economiche

1. L'Unione Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello sport e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività ed a favorirne l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione locale.

Art. 7 - Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d'oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze

linguistiche – storiche, l'Unione Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua minoritaria locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 - Collaborazione e cooperazione

1. L'Unione Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti comuni di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.

2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica alpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.

3. In particolare l'Unione Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 9 - Tutela della salute

1. L'Unione Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 10 - Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. L'Unione Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni dirette a garantire pari opportunità nella

società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno dell'Unione Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 11 - Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. L'Unione Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.

2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio dell'Unione stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

TITOLO II . FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DELEGATE

Art. 12 - Funzioni fondamentali

1. L'Unione Montana esercita le seguenti funzioni fondamentali:

- a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- b. attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

2. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni.

3. Il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non può dare luogo ad oneri o spese, dirette od indirette, a carico degli altri Comuni.

Art.13 - Attribuzioni e funzioni delegate

1. L'Unione Montana esercita:

- a. altre eventuali funzioni e servizi conferiti dai Comuni;
- b. le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- c. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- d. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione e /o dai Comuni;
- e. le funzioni relative alla cooperazione internazionale ed ai fondi europei messi a disposizione dei territori montani e rurali:

2. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

4. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, l'Unione persegue lo scopo di:

- ✓ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle precedenti comunità montane costituite dalla Regione nel 1973;
- ✓ cooperare con i Comuni che la compongono per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini ed il livello dei propri servizi;
- ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi;
- ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97.

5. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

6. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, ne approva lo Statuto e delibera di aderire dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione che non trovino copertura nell'apposito fondo regionale di cui agli artt. 5 e 16 della L.R. 14.03.2014 n. 3, concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di tali costi iniziali.

7. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e con conseguente modifica dello Statuto dell'Unione.

8. Per il primo anno, il Sindaco del nuovo Comune aderente, partecipa alle sedute della Giunta dell'Unione senza diritto di voto.

Art. 14 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi.

Le modalità di svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione sono disciplinate da appositi regolamenti preventivamente approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

2. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni fondamentali di cui all'art. 12 sono ad esclusivo carico dei Comuni che ne beneficiano e che mettono a disposizione il personale e la media delle risorse finanziarie già stanziare nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari per l'esercizio delle medesime funzioni.

3. In tale contesto, l'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi propri dei Comuni, richiede perciò che, nell'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, il suo costo e tutte le risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio

conferito, i cui oneri sono assunti a totale carico dei Comuni richiedenti, in modo tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio dell'Unione.

4. La spesa sostenuta dall'Unione per il personale preposto a funzioni fondamentali dei Comuni, da distinguersi e ripartirsi sempre con dettagliato riferimento a ciascuno di essi, non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenuta precedentemente per le stesse funzioni e servizi dai Comuni partecipanti; a regime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di tale spesa.

5. I costi di gestione delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) c) e d) devono essere interamente finanziati con gli appositi trasferimenti regionali.

6. L'Unione può presentare, per conto dei Comuni che la compongono, domande di partecipazione a bandi provinciali, regionali, statali ed europei e gestire i progetti finanziati, previa definizione dei ruoli e delle quote di compartecipazione dei soggetti interessati.

7. Nel rispetto della normativa vigente l'Unione può altresì aderire, per conto dei Comuni, a forma associative di carattere sovra locale costituite per la gestione di programmi dell'Unione Europea.

Art. 15 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. L'Unione può prevedere, mediante specifico regolamento, la possibilità di indire referendum consultivi rivolti alla popolazione residente nei Comuni che la compongono e riguardanti decisioni di particolare rilevanza.

6. Per garantire adeguata informazione in merito all'attività dell'Unione, copia degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione vengono trasmesse a ciascun comune per essere pubblicati ai rispettivi albi pretori.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 16 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

3. Gli organi di Governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.

4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

5. Il funzionamento dei predetti organi di governo non può comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze dei comuni dell'Unione, né possono essere attribuite ai loro componenti retribuzioni, gettoni, indennità od emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 17 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da n.2 Consiglieri per ciascuno di essi, di cui 1 in rappresentanza della minoranza, ove presente;
2. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, i due rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione, con il sistema del voto limitato.
3. Alla prima elezione dei consiglieri si procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Per i Comuni interessati nel 2015 dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei propri Consigli tale termine decorre dalla avvenuta convalida dei nuovi consiglieri comunali. Successivamente tale adempimento deve essere espletato entro 60 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale oppure dalla cessazione dalla carica di consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell'Unione. Si considera comunque cessato il consigliere che sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza.
4. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'elezione da parte del consiglio comunale dei rappresentanti in seno all'Unione.
5. Decorso il termine di cui al comma precedente, si procede alla costituzione del Consiglio dell'Unione.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

Art. 18 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal rappresentante più anziano di età nominato dal Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta la convalida dei rappresentanti comunali designati, nonché l'elezione del Presidente del Consiglio e poi l'elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Art. 19 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali previsti per i consigli comunali.
2. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, il proprio documento programmatico inerente l'attività dell'Unione approvato in sede di elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di incompatibilità od assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il rappresentante più anziano di età nominato dal Comune con il maggior numero di abitanti, che ne coordina l'attività.
2. Il Presidente e il Vice Presidente, eletti tra coloro che ricoprono la carica da Sindaco o Consigliere dell'Unione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio dell'Unione ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione dello Statuto e Regolamenti.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Unione, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica e dallo Statuto.

In particolare:

- a. concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Locale ivi assegnati;
 - e. ha facoltà di richiamare i consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - f. promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri;
 - g. assegna le questioni alle Competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati;
 - h. mantiene il dovuto coordinamento con il Presidente dell'unione ed i diversi Settori dell' Amministrazione.
4. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicepresidente.
5. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Sono considerate sedute ordinarie quelle al cui ordine del giorno è prevista l'elezione del Presidente dell'Unione, del Presidente e Vice Presidente del Consiglio, l'approvazione del bilancio di previsione o del conto annuale del bilancio.
6. Il Consiglio è altresì convocato su richiesta del Presidente dell'Unione o della Giunta o quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri. Il Presidente del

Consiglio è tenuto a convocare l'organo entro dieci giorni o, in caso di emergenza, entro due giorni dalla richiesta.

7. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente del Consiglio.

9. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge preveda od il Presidente, dovendosi formulare valutazioni ed apprezzamenti su "persone", disponga che la seduta, od anche la trattazione di un solo argomento all'ordine del giorno, debba avvenire senza la presenza del pubblico in forma segreta.

11. Alle proposte di deliberazione del Consiglio si applicano gli articoli 49 e 147 bis (pareri dei Responsabili dei Servizi) e 97 (competenza del Segretario) del D.L.vo 267/2000.

12. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal suo Presidente congiuntamente al segretario verbalizzante.

Art. 21 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme di cui al capo secondo del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed altri diritti di iniziativa nei confronti del Consiglio, della Giunta e del Presidente dell'Unione, secondo la disciplina prevista dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal predetto Regolamento.

4. Al Presidente, agli Assessori ed ai componenti il Consiglio dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

5. Gli organi dell'Unione – Presidente, Consiglio, Giunta - sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità od emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 22 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della specifica deliberazione consiliare di nomina del Comune che rappresentano.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando i casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Comune di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

4. Sono ineleggibili a Consigliere dell'Unione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i dipendenti dei Comuni che costituiscono l'Unione o dell'Unione stessa, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

Art. 23 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

- b) revoca da parte del proprio Consiglio comunale;
- c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto;
- d) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a nominare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 9, del presente statuto.

Art. 24 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento.

Art. 25 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione montana è eletto dal Consiglio tra coloro che ricoprono la carica di Sindaco dei Comuni associati e dura in carica cinque anni.

2. Ogni candidato Presidente deve proporre al Consiglio oltre al proprio documento programmatico di cui all'art. 19, comma 2, il nominativo del Vice-Presidente .

3. Componenti della Giunta sono i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati facenti comunque parte degli organi esecutivi dei comuni associati

4. L'elezione del Presidente dell'Unione e del Vice-Presidente avviene contestualmente, con votazione palese e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico di cui al precedente articolo 19 comma 2, presentato dal candidato Presidente.

5. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei Consiglieri.

6. Qualora in nessuna delle quattro votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il candidato Presidente che abbia raggiunto il maggior numero di voti nell'ultima votazione è dichiarato eletto Presidente dell'Unione e con lui è eletto il Vice-Presidente.

7. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino alla nomina di un nuovo Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente, del Vice-Presidente e degli Assessori, indirizzate per iscritto al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

9. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

10. Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente, di Vice-Presidente o di componente la Giunta dell'Unione montana, lo stesso decade dalla carica. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità è accertata dal Consiglio dell'Unione montana e non comporta il reintegro nelle funzioni in assenza di uno specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.

11. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti come definiti al precedente articolo 17. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente del Consiglio, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

12. Le dimissioni, decadenza o cessazione definitive dalla carica di Presidente dell'Unione comportano automaticamente l'avvio della procedura di elezione da parte del Consiglio dell'Unione di un nuovo Presidente e del Vice-Presidente.

Il Presidente del Consiglio convoca, a tal fine, il Consiglio dell'Unione nel termine di 20 giorni dalla data di efficacia delle dimissioni, nonché della cessazione o decadenza.

13. La sostituzione del Vice-Presidente cessato o decaduto dalla carica è di competenza Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente, che delibera nel termine di trenta giorni dal momento in cui sia avvenuta.

Art. 26 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;

c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta, congiuntamente al segretario verbalizzante;

e) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative agli indirizzi generali dell'Ente;

g) può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa Giunta;

- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, sottoposte all'esame del Consiglio ed interviene in Consiglio a loro risposta quando riguardino direttamente la sua funzione;
- j) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio ed agli uffici competenti dell'Unione;
- k) nomina, garantendo ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la presenza di entrambi i sessi, i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio;
- l) nomina il Segretario dell'Unione, sentito il parere della Giunta;
- m) garantisce ai Sindaci dei Comuni dell'Unione una costante informazione sulle opportunità di finanziamento di provenienza statale, regionale ed europeo, negli ambiti delle funzioni montane svolte dall'Unione.

Art. 27 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dai sindaci dei comuni aderenti o loro delegati facenti comunque parte degli organi esecutivi dei comuni associati. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
3. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 28 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. Nella stessa seduta della sua elezione o nella seduta immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico, il Presidente dell'Unione comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.
2. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione montana.
3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente e dei Responsabili dei Servizi;
 - b. ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c. ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e. ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f. ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, Vice Presidente, in caso di estrema urgenza o per impedimento momentaneo del Presidente.
6. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo apposito regolamento.

7. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

8. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

9. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applicano gli articoli 49, 147 bis (pareri dei Responsabili dei Servizi) e 97 (competenza del Segretario) del D.L.vo 267/2000.

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.

4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali

6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti

e/o sportelli collocati anche presso Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 30 - Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace, efficiente ed economica organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità, obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la figura di un Segretario con funzioni di assistenza agli organi, di direzione, organizzazione e gestione dell'Ente, nominato con decreto del Presidente dell'Unione sentita la Giunta.

6. Al personale dell'Unione si applica il trattamento economico e la normativa contrattuale vigente per il personale degli enti locali.

7. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della

tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

8. Il Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

9. Nella prima fase istitutiva dell'Unione e transitoria in attesa della definizione del piano di riparto da parte del Commissario liquidatore di cui all'art. 15 della L.R. 11/2012, in materia di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. 3/2014 ed al successivo articolo 44.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 31 - Principi generali

1. All'Unione si applicano i principi e le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per l'ordinamento dei Comuni.

2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione, è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 32 – Risorse finanziarie dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni di cui all'articolo 12 e articolo 13, comma 1, lettera a) sono ad esclusivo carico dei Comuni che ne beneficiano e che mettono a disposizione il personale e la media delle risorse finanziarie già stanziata nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari per l'esercizio delle medesime funzioni.

3. La spesa sostenuta dall'Unione per il personale preposto a funzioni fondamentali dei Comuni, da distinguersi e ripartirsi sempre con dettagliato riferimento a ciascuno di essi, non può comportare, in sede di prima

applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenuta precedentemente per le stesse funzioni e servizi dai Comuni partecipanti; a regime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di tale spesa.

4. I costi di gestione delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c) e d) devono essere interamente finanziati con gli appositi trasferimenti regionali, senza oneri a carico dei Comuni che la costituiscono.

5. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.;
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzioni sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei relativi costi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, a beneficio dei singoli Comuni;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;

- altri proventi o erogazioni.

Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini e secondo le disposizioni di legge stabilite per i Comuni, ove applicabili. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.

Art. 34 - Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione e sulla trasparenza.

2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nei Regolamenti di contabilità, sui controlli interni e d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dai loro strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 35 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative per gli Enti Locali vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Consigli dei Comuni associati e resa disponibile ai Consiglieri dell'Unione e comunali ed ai cittadini.

Art. 36 - Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal Titolo VII del T.U.E.L. che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni ed i limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.
2. Trovano applicazione in particolare, se ricorrono le condizioni necessarie, le disposizioni di cui all'art. 234, comma 3 bis del precitato T.U.E.L.

Art. 37 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal titolo V del Decreto Legislativo 267/2000 .
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 38 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28.09.2012 n. 11, tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni) dei beni provenienti dalla Comunità montana delle Alpi del Mare, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) da altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 39 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata dei dieci anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente statuto come stabilita dall'art. 48, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.
2. La predetta scadenza può essere posticipata con deliberazioni del consiglio di tutti i Comuni aderenti all'Unione.

Art. 40 - Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. Il diritto di recesso unilaterale non può essere esercitato prima di 5 anni dall'ingresso nell'Unione; detto termine può essere ridotto solo con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e con conseguente modifica dello Statuto dell'Unione.
3. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
4. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 41 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune recedente rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune recedente e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune recedente rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune recedente.

e) personale: il personale trasferito dal Comune recedente all'Unione viene reinserito nella dotazione organica del Comune per le funzioni già trasferite e nuovamente gestite dal Comune, salva diversa intesa tra le parti.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata, ai sensi degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune recedente, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa tra entrambe le parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di Cuneo.

Art. 42 - Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, ivi incluso il mancato trasferimento delle risorse finanziarie indispensabili per il proprio funzionamento di cui agli artt. 5 e 16 della L.R. 14.03.2014 n. 3, o non venga rinnovata al termine decennale del primo periodo sperimentale di costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

3. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione che svolge funzioni fondamentali comunali viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni presso i quali presta servizio. In mancanza di accordo provvede il soggetto preposto alla liquidazione. Il personale trasferito dai Comuni viene reinserito nelle dotazioni organica del Comune di provenienza.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 43 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione ed ai consiglieri dell'Unione.

2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando il Consiglio dell'Unione abbia deliberato favorevolmente, con la maggioranza prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di modifica.

3. Il Presidente dell'Unione Montana dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'Unione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Norme in materia di personale della Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la Comunità Montana delle Alpi del Mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, può essere trasferito dalla Regione all'Unione, in sede di ricognizione e riparto effettuati dal Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2012, secondo le esigenze gestionali e funzioni regionali conferite e nei modi e con i vincoli stabiliti dalla normativa regionale, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione stessa.

2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione Montana, a seguito della predetta ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni Montane o Comuni appartenenti alle forme associative che si sono costituite, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi per l'Unione essendo interamente finanziato con i fondi individuati dalla normativa regionale svolgendo, detto personale, esclusivamente attività inerenti le funzioni conferite dalla Regione Piemonte.

3. In sede di prima istituzione ed in attesa della definizione del piano di riparto da parte del Commissario liquidatore di cui all'art. 15 della L.R. 11/2012, l'Unione si avvale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 comma 2 lettera c della L.R. 3/2014, dei beni e del personale dipendente dalle Comunità Montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.

4. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Unione Montana può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni Montane, forme associative od anche singoli Comuni dell'Unione o esterni all'Unione stessa, attraverso la quale, assorbendo parte del personale della Comunità Montana, con la relativa copertura finanziaria, venga

disciplinata la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario nominato ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/2012.

5. Per i processi di mobilità del personale della Comunità Montana trasferiti all'Unione valgono le disposizioni di cui all'art. 18 commi 7 ed 8 della L.R. 11/2012 per le deroghe dalle stesse previste rispetto alla normativa in materia di spese di personale.

Art. 45 - Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Il personale comunale necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali è distaccato o trasferito all'Unione Montana.

Art. 46 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana delle Alpi del Mare.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai singoli Comuni dell'Unione o da uno di essi individuati dall'organo esecutivo dell'Unione.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'Unione è il Tesoriere della Comunità Montana delle Alpi del Mare.

4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività l'Organo di Revisione dell'Unione è quello della Comunità Montana delle Alpi del Mare.

Art. 47 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

- a) alle norme regionali in materia di enti locali;
- b) alle norme del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 .

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.